

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 10.10.2002
COM(2002) 550 definitivo

2002/0243 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione di un Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la
Comunità europea e l'Ucraina**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. L'8 ottobre 2001 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina.
2. L'accordo è stato negoziato nel contesto di una promozione ed intensificazione della cooperazione tra l'Ucraina e l'Unione europea, in considerazione dell'importanza della scienza e della tecnologia per lo sviluppo economico e sociale e del desiderio reciproco di ampliare e rafforzare le attività di cooperazione in settori di interesse comune. L'accordo è stato concluso per un periodo iniziale che termina il 31 dicembre 2002 e può essere rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, previo accordo comune tra le Parti.

I negoziati hanno portato al progetto di accordo e ai due suoi allegati siglati il 13 novembre 2001.

3. Con decisione del 27 giugno 2002, il Consiglio ha autorizzato la firma del progetto di accordo risultante da questi negoziati.
4. L'accordo è stato sottoscritto il 4 luglio 2002 a Copenaghen.
5. L'accordo si basa sui principi del vantaggio reciproco, delle reciproche opportunità di accesso ai rispettivi programmi ed attività importanti ai fini dell'accordo, della non discriminazione, della effettiva protezione della proprietà intellettuale e dell'equa ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale.
6. L'accordo prevede:
 - la partecipazione di organismi ucraini a progetti comunitari nei settori legati alle attività di cooperazione e la partecipazione reciproca di organismi aventi sede nella Comunità in progetti ucraini negli stessi settori. I progetti possono includere inoltre organismi scientifici e tecnologici delle Parti e possono essere effettuati in cooperazione con le agenzie e gli enti ufficiali delle Parti;
 - libero accesso e uso in comune delle strutture di ricerca, in particolare degli impianti e dei siti di monitoraggio, osservazione e sperimentazione e raccolta di dati relativi alle attività di cooperazione;
 - visite e scambi di ricercatori, tecnici o altro personale ai fini della partecipazione a seminari, simposi, *workshop* attinenti alla cooperazione ai sensi del presente accordo;
 - scambio di informazioni su pratiche, legislazione, regolamenti e programmi attinenti alla cooperazione ai sensi del presente accordo;

- altre attività eventualmente concordate dal Comitato misto Comunità-Ucraina conformemente alle politiche ed ai programmi applicabili delle Parti;
 - approvazione ad opera delle Parti di un piano di gestione della tecnologia (*Technology Management Plan*) quale condizione per l'attuazione dei progetti di ricerca, secondo quanto indicato nell'allegato 1 al progetto di accordo;
 - attività di cooperazione nell'ambito dei fondi disponibili e rispettando le leggi e i regolamenti applicabili, le politiche e i programmi dell'Ucraina e della Comunità; sono esclusi i trasferimenti di fondi.
7. La diffusione e l'uso delle informazioni nonché la gestione, l'attribuzione e l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla ricerca comune ai sensi del presente accordo, sono soggetti alle disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo.
8. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione propone che il Consiglio:
- previa consultazione del Parlamento europeo, approvi a nome della Comunità l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina,
 - notifichi alle autorità ucraine che la Comunità europea ha espletato le procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione di un Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica
tra la Comunità europea e l'Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 giugno 1994 è stato firmato un Accordo di cooperazione e partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri da un lato, e l'Ucraina dall'altro, che è entrato in vigore il 1° marzo 1998³.
- (2) L'11 dicembre 1999 è stata adottata, in occasione del Consiglio europeo di Helsinki, una strategia comune del Consiglio europeo sull'Ucraina⁴.
- (3) La Comunità europea e l'Ucraina svolgono programmi specifici di RST in settori di interesse comune. In base all'esperienza passata, entrambe le Parti hanno espresso il desiderio di istituire un quadro per una più ampia e profonda collaborazione scientifica e tecnologica. Il presente Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica rientra nell'ambito della cooperazione globale tra la Comunità europea e l'Ucraina.
- (4) Con decisione dell'8 ottobre 2001 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare a nome della Comunità europea un Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina. I negoziati, svoltisi conformemente alle direttive negoziali, hanno portato al progetto di accordo e ai due allegati qui acclusi.
- (5) L'accordo è stato firmato il 4 luglio 2002 a Copenaghen.

¹ GU C [...], [...], pag. [...]

² GU C [...], [...], pag. [...]

³ GU L 49 del 19.2.1998, p. 3.

⁴ GU L 331 del 23.12.1999

(6) L'accordo deve essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

L'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo e suoi due allegati sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di cui all'articolo 12 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles , il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

[...]

ACCORDO

di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata “Comunità”,

da una parte,

e

l'UCRAINA,

dall'altra,

in appresso denominate “le Parti”;

CONSIDERATA l'importanza che riveste la ricerca scientifica e tecnologica per il loro sviluppo economico e sociale;

RICONOSCENDO che la Comunità e l'Ucraina svolgono attività di ricerca e sviluppo tecnologico in vari settori di interesse comune e che la partecipazione reciproca a tali attività può fornire vantaggi reciproci;

VISTO l'accordo di cooperazione e partenariato concluso il 16 giugno 1994 tra le Comunità europee e i loro Stati membri da un lato, e l'Ucraina dall'altro, in particolare l'articolo 58;

DESIDERANDO creare un quadro ufficiale di cooperazione nel campo della ricerca scientifica e tecnologica volto ad ampliare e rafforzare lo svolgimento di attività di cooperazione in settori di interesse comune e a promuovere l'applicazione dei risultati di tale cooperazione a vantaggio dello sviluppo economico e sociale delle Parti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Obiettivo

Le Parti promuovono, sviluppano ed agevolano attività di cooperazione in settori di interesse comune nei quali svolgono attività di ricerca e sviluppo scientifico e tecnologico.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente accordo, si intende per:

- (a) "attività di cooperazione", qualunque attività che le Parti intraprendono o finanziano ai sensi del presente Accordo, compresa la ricerca comune;

- b) "informazioni", dati scientifici o tecnici, risultati o metodi di ricerca e sviluppo frutto delle ricerche comuni e qualsiasi altro dato attinente alle attività di cooperazione;
- c) "proprietà intellettuale", la definizione data dall'articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967;
- d) "ricerca comune", i progetti di ricerca condotti con il sostegno finanziario di una o di entrambe le Parti che comportino la collaborazione di partecipanti sia della Comunità che dell'Ucraina;
- e) "partecipante", qualsiasi persona, entità giuridica, università, istituto di ricerca o altro organismo che partecipi ad attività di cooperazione, inclusi, ove opportuno, le agenzie e gli enti ufficiali delle Parti stesse.

Articolo 3 - Principi

Le attività di cooperazione si svolgono sulla base dei seguenti principi:

- a) vantaggio reciproco;
- b) scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sulle attività di cooperazione;
- c) realizzazione equilibrata di vantaggi economici e sociali da parte della Comunità e dell'Ucraina tenuto conto del contributo dato alle attività di cooperazione dai rispettivi partecipanti o dalle rispettive Parti.

Articolo 4 - Settori di cooperazione

- a) La cooperazione può coprire tutte le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, compresa la ricerca di base, effettuate nei seguenti settori:
 - ambiente e clima, inclusa l'osservazione della Terra,
 - biomedicina e salute,
 - agricoltura, silvicoltura e pesca,
 - tecnologie industriali e di produzione,
 - ricerca sui materiali e metrologia,
 - energia non nucleare,
 - trasporti,
 - tecnologie della società dell'informazione,
 - scienze sociali,
 - politiche scientifiche e tecnologiche,
 - formazione e scambi tra ricercatori.

- b) A seguito di un'analisi e di raccomandazioni del Comitato misto Comunità-Ucraina, di cui all'articolo 6 del presente accordo, possono essere aggiunti all'elenco ulteriori settori.

Articolo 5 - Forme di cooperazione

- a) Le attività di cooperazione possono assumere le seguenti forme:
1. partecipazione di enti ucraini a progetti di ricerca comunitari nei settori di cooperazione e reciproca partecipazione di enti di ricerca aventi sede nella Comunità a progetti ucraini intrapresi negli stessi settori. Tale partecipazione è soggetta alle leggi, alle norme, ai regolamenti e alle procedure applicabili in ciascuna Parte. I progetti possono includere inoltre organismi scientifici e tecnologici delle Parti e possono altresì essere effettuati in cooperazione con le agenzie e gli enti ufficiali delle Parti;
 2. libero accesso e uso in comune delle strutture di ricerca, in particolare degli impianti e dei siti di monitoraggio, osservazione e sperimentazione e raccolta di dati relativi alle attività di cooperazione;
 3. visite e scambi di ricercatori, tecnici o altro personale ai fini della partecipazione a seminari, simposi, *workshop* attinenti alla cooperazione ai sensi del presente accordo;
 4. scambio di informazioni su pratiche, legislazione, regolamenti e programmi attinenti alla cooperazione ai sensi del presente accordo;
 5. altre attività eventualmente concordate dal Comitato misto Comunità-Ucraina conformemente alle politiche ed ai programmi applicabili delle Parti.
- b) I progetti comuni di ricerca vengono effettuati ai sensi del presente accordo solo dopo la conclusione, da parte dei partecipanti, di un piano comune di gestione della tecnologia, descritto nell'allegato 1 del presente accordo di cui è parte integrante.
- c) Le Parti possono intraprendere congiuntamente attività di cooperazione con terzi.

Articolo 6 - Coordinamento e agevolazione delle attività di cooperazione

- a) Le Parti istituiscono un Comitato misto Comunità-Ucraina per la cooperazione scientifica e tecnologica, in appresso denominato il "Comitato", incaricato del coordinamento e dell'agevolazione delle attività di cooperazione previste dal presente accordo.

Il Comitato si riunisce nell'ambito del relativo sottocomitato istituito dall'accordo di cooperazione e partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri da un lato, e l'Ucraina dall'altro.

- b) Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
1. promuove e controlla le attività di cooperazione previste dall'accordo;
 2. formula raccomandazioni ai sensi dell'articolo 4, lettera b);

3. propone attività ai sensi dell'articolo 5, lettera a), paragrafo 5;
 4. consiglia le Parti sui metodi per valorizzare e migliorare la cooperazione in modo conforme ai principi stabiliti nel presente accordo;
 5. presenta ogni anno alle Parti una relazione sulla situazione e sull'efficacia della cooperazione intrapresa ai sensi del presente accordo;
 6. vigila sul corretto ed efficace funzionamento del presente accordo;
 7. mette in risalto l'importanza degli aspetti regionali della cooperazione.
- c) Il Comitato si riunisce di norma una volta all'anno; le riunioni si svolgono alternativamente nella Comunità ed in Ucraina. Se concordato da entrambe le Parti possono essere convocate riunioni straordinarie.
- d) Il Comitato è composto da un uguale numero ristretto di rappresentanti ufficiali per ciascuna Parte; esso adotta il proprio regolamento interno che è sottoposto all'approvazione delle Parti. Le decisioni del Comitato sono prese mediante consenso. Per ogni riunione è redatto un verbale, che comprende l'elenco delle decisioni e dei principali punti discussi. I verbali sono approvati dai due copresidenti delle riunioni nominati da ognuna delle Parti. La relazione annua del Comitato viene sottoposta al Consiglio di cooperazione e al Comitato di cooperazione istituiti conformemente all'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, l'Ucraina e le relative autorità delle due Parti.

Articolo 7 – Finanziamento e esenzioni fiscali

- a) Le attività di cooperazione scientifica e tecnologica sono subordinate alla disponibilità di fondi adeguati nonché alle leggi, ai regolamenti, alle politiche e ai programmi applicabili della Comunità e dell'Ucraina. Di norma, ognuna delle Parti si fa carico delle spese legate all'esercizio delle loro responsabilità previste dal presente accordo, incluse le spese di partecipazione alle riunioni del Comitato.

- b) Nel caso di determinate forme di cooperazione scientifica e tecnologica che beneficino di un sostegno finanziario della Comunità europea, direttamente o indirettamente attraverso organizzazioni istituite con la partecipazione della Comunità europea, fornito ai partecipanti dell'Ucraina, tali sovvenzioni finanziarie o di altra natura versate dalla Comunità a partecipanti dell'Ucraina a sostegno delle loro attività scientifiche e tecnologiche ottengono preferenze fiscali e doganali. L'Ucraina esonera tali sovvenzioni da pagamenti doganali, da qualsiasi dazio o imposta doganale, dalle imposte IVA, dalle imposte sul reddito e da ogni altra tassa o imposta con effetto equivalente.

Articolo 8 - Circolazione di personale e attrezzature

Nel rispetto delle sue leggi e dei regolamenti applicabili nel proprio territorio, ciascuna Parte prende tutte le misure ragionevoli e si adopera per agevolare l'entrata, il soggiorno e l'uscita dal proprio territorio di persone, materiali, dati ed attrezzature impegnate o impiegate nelle attività di cooperazione effettuate in base alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 9 – Informazioni e proprietà intellettuale

La diffusione e l'uso delle informazioni nonché la gestione, l'attribuzione e l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla ricerca comune ai sensi del presente accordo, sono soggetti alle disposizioni dell'allegato 2 del presente accordo.

Articolo 10 – Altri accordi e disposizioni transitorie

1. L'accordo lascia impregiudicati altri accordi o disposizioni vigenti tra le Parti o qualsiasi altro accordo o disposizione tra le Parti e terzi.
2. Le Parti si adoperano per applicare i termini del presente accordo alle disposizioni di cooperazione scientifica e tecnologica già esistenti tra la Comunità e l'Ucraina che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 4 del presente accordo.

Articolo 11 - Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica ai territori in cui vige il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni previste da detto trattato, e al territorio dell'Ucraina, fatta salva la possibilità di intraprendere attività di cooperazione in alto mare, nello spazio o nel territorio di paesi terzi, conformemente al diritto internazionale.

Articolo 12 - Entrata in vigore, denuncia dell'accordo e risoluzione delle controversie

- a) Il presente accordo entra in vigore alla data in cui ciascuna delle Parti ha notificato all'altra per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

- b) Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di cinque anni che termina il 31 dicembre 2002 e può essere rinnovato su accordo delle Parti per ulteriori periodi di cinque anni.
- c) Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con preavviso scritto di almeno sei mesi. La cessazione del presente accordo alla scadenza o la sua denuncia lasciano impregiudicati la validità o la durata dei contratti stipulati in base ad esso, nonché i diritti e gli obblighi maturati in conformità delle disposizioni degli allegati.
- d) Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle Parti. Le modifiche entrano in vigore alla data in cui ciascuna Parte ha notificato all'altra per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.
- e) Tutte le controversie relative all'interpretazione o all'attuazione del presente accordo sono risolte di comune accordo tra le Parti.

Articolo 13

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e ucraina, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a [...] il [...]

Per la Comunità europea [...]

Per l'Ucraina [...]

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE INDICATIVE DI UN PIANO DI GESTIONE DELLA TECNOLOGIA

Il piano di gestione della tecnologia (*Technology Management Plan* - TMP) è un accordo specifico sottoscritto dai partecipanti a una ricerca comune che definisce i rispettivi diritti ed obblighi.

Con riferimento alla proprietà intellettuale, di norma il piano di gestione della tecnologia disciplina, tra l'altro, i seguenti aspetti: titolarità, protezione, diritti di uso a fini di ricerca e sviluppo, sfruttamento e diffusione, inclusa la pubblicazione in comune, diritti ed obblighi dei ricercatori in visita e procedure di risoluzione delle controversie. Il piano di gestione della tecnologia può anche definire il regime delle informazioni principali e secondarie, delle licenze e dei risultati tangibili (*deliverables*).

Il piano è elaborato tenendo conto delle finalità della ricerca comune, dei contributi finanziari o di altro tipo delle Parti e dei partecipanti, dei vantaggi e svantaggi di un regime di licenze su base territoriale o settoriale, del trasferimento di dati, beni e servizi controllati all'esportazione, degli obblighi posti dalle leggi applicabili e di altri fattori considerati rilevanti dai partecipanti.

ALLEGATO 2

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

A norma dell'articolo 9 del presente accordo, i diritti di informazione e di proprietà intellettuale sorti o ceduti in virtù dell'accordo sono attribuiti secondo quanto stabilito nel presente allegato.

I. APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica alla ricerca comune condotta ai sensi del presente accordo, salvo se diversamente convenuto tra le Parti.

II. TITOLARITÀ, ATTRIBUZIONE ED ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. Il presente allegato disciplina l'attribuzione dei diritti e degli interessi alle Parti ed ai loro partecipanti. Ciascuna Parte e i suoi partecipanti garantisce che l'altra Parte e i suoi partecipanti ottengano i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti conformemente al presente allegato. Il presente allegato non modifica altrimenti e lascia impregiudicata la ripartizione di diritti, interessi e royalties tra una Parte ed i suoi cittadini o partecipanti che sarà stabilita dalle leggi e dalle pratiche di ciascuna Parte.
2. Sono applicabili i seguenti principi figuranti negli accordi contrattuali:
 - a) protezione effettiva dei diritti di proprietà intellettuale. Le Parti e/o i partecipanti, secondo il caso, si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro un termine ragionevole, qualunque diritto di proprietà intellettuale sorto nell'ambito dell'accordo o delle modalità di attuazione e a provvedere in tempo opportuno alla protezione di tale diritto;
 - b) determinazione dei diritti e degli interessi delle Parti e dei loro partecipanti tenendo conto dei loro contributi;
 - c) sfruttamento effettivo dei risultati;
 - d) trattamento non discriminatorio dei partecipanti dell'altra Parte rispetto al trattamento accordato ai propri partecipanti;
 - e) protezione delle informazioni riservate.
3. I partecipanti elaborano congiuntamente un piano di gestione della tecnologia relativo alla titolarità e all'uso delle informazioni, inclusa la pubblicazione, e in materia di diritti di proprietà intellettuale sorti nell'ambito della ricerca comune. Le caratteristiche indicative del piano sono contenute nell'allegato 1 del presente accordo. Il piano di gestione è approvato dall'agenzia o dal servizio competente ad erogare i fondi della Parte finanziatrice della ricerca prima della conclusione dei singoli contratti di cooperazione in materia di ricerca e sviluppo e viene allegato ad essi.

4. L'informazione o la proprietà intellettuale create nel corso della ricerca comune non disciplinate dal piano di gestione della tecnologia sono attribuite secondo i principi stabiliti dal piano. In caso di disaccordo che non possa essere risolto tramite la procedura di composizione delle controversie concordata dalle Parti, tale informazione o proprietà intellettuale spetta in comune a tutti i partecipanti alla ricerca comune dalla quale è derivata. Ciascun partecipante cui si applica la presente disposizione ha il diritto di usare tale informazione o proprietà intellettuale a fini di sfruttamento commerciale senza limiti geografici.
5. Compatibilmente con il mantenimento della concorrenza nei settori in cui si applica l'accordo, ciascuna Parte si adopera per assicurare che i diritti acquisiti ai sensi dell'accordo e i contratti stipulati nel suo contesto siano esercitati in modo tale da promuovere in particolare
 - a) la diffusione e l'uso delle informazioni prodotte, rivelate o altrimenti rese disponibili ai sensi dell'accordo e
 - b) l'adozione e l'applicazione di norme internazionali.
6. La denuncia o la scadenza dell'accordo lasciano impregiudicati i diritti o gli obblighi previsti dal presente allegato.

III. OPERE OGGETTO DI DIRITTO D'AUTORE

Gli accordi contrattuali e le altre disposizioni di attuazione applicano ai diritti d'autore spettanti alle Parti o ai partecipanti un trattamento conforme alle norme della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi del 1971).

IV. OPERE DI LETTERATURA SCIENTIFICA

Fatto salvo quanto previsto nella sezione V, e tranne se altrimenti convenuto nel piano di gestione della tecnologia, i risultati della ricerca sono pubblicati in comune dalle Parti o dai partecipanti. Sulla base della regola generale di cui sopra, si applicano le seguenti procedure:

1. in caso di pubblicazione ad opera di una Parte o di un suo organismo pubblico di riviste, articoli, saggi e libri di carattere scientifico o tecnico, inclusi video e software, che siano frutto della ricerca comune svolta ai sensi dell'accordo, la controparte ha diritto a una licenza non esclusiva, irrevocabile, gratuita e valida per tutti i paesi per la traduzione, la riproduzione, l'adattamento, la trasmissione e la distribuzione pubblica di tali opere.
2. Le Parti provvedono alla massima diffusione possibile delle opere di letteratura scientifica frutto della ricerca comune svolta ai sensi dell'accordo.
3. Ogni riproduzione destinata al pubblico di un'opera tutelata da diritto d'autore, prodotta a norma delle presenti disposizioni, deve indicare i nomi degli autori dell'opera, salvo se un autore chiedi di non essere citato. Essa deve inoltre recare chiara e visibile menzione del contributo delle Parti in termini di cooperazione.

V. INFORMAZIONI RISERVATE

A. Informazioni riservate di carattere documentale

1. Ciascuna Parte, o, se del caso, i suoi servizi o i suoi partecipanti, indica quanto prima e preferibilmente nel piano di gestione della tecnologia le informazioni che intende mantenere riservate con riferimento all'accordo, sulla base, tra l'altro, dei seguenti criteri:
 - a) segretezza delle informazioni, nel senso che non deve trattarsi di informazioni già note o conoscibili con mezzi leciti da esperti del settore nella loro integralità o nell'esatta configurazione o insieme degli elementi che le compongono;
 - b) valore commerciale effettivo o potenziale delle informazioni a causa della loro segretezza;
 - c) protezione precedente delle informazioni, nel senso che il legittimo detentore deve aver posto in essere le precauzioni richieste dalle circostanze per mantenerne la segretezza.

Le Parti ed i loro partecipanti possono in taluni casi convenire che, ove necessario, salvo diversa indicazione, tutte o parte delle informazioni fornite, scambiate o prodotte nel corso di una ricerca comune condotta ai sensi dell'accordo siano riservate.

2. Ciascuna Parte provvede affinché le informazioni riservate siano chiaramente identificate mediante apposita marcatura o una menzione restrittiva. Ciò vale anche per le riproduzioni, integrali o parziali, di dette informazioni.

La Parte o i partecipanti che ricevano informazioni riservate sono tenuti a rispettarne la riservatezza. Tale obbligo cessa automaticamente quando le informazioni sono rese di pubblico dominio dal titolare.

3. Le informazioni riservate, comunicate ai sensi dell'accordo e ricevute dall'altra Parte, possono essere rivelate dalla Parte ricevente a persone residenti nel proprio territorio o impiegate alle sue dipendenze nonché ai dipartimenti ed ai servizi autorizzati ai fini specifici della ricerca comune in corso, a condizione che la diffusione sia subordinata ad un accordo sulla riservatezza e che le informazioni riservate siano immediatamente riconoscibili conformemente al disposto di cui sopra.
4. Previo consenso scritto della Parte che fornisce le informazioni riservate, la Parte ricevente può diffonderle in misura più ampia di quanto altrimenti previsto nel punto 3 della presente sezione. Le Parti collaborano al fine di elaborare procedure per la richiesta ed il rilascio del consenso scritto preliminare a una più ampia diffusione delle informazioni; ciascuna Parte si impegna a dare il proprio consenso nei limiti della politica, della regolamentazione e della legislazione nazionali.

B. Informazioni riservate di carattere non documentale

Alle informazioni riservate di carattere non documentale e alle altre informazioni confidenziali fornite in occasione di seminari o riunioni organizzati ai sensi dell'accordo,

nonché alle informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l'uso di strutture o l'esecuzione di progetti comuni, le Parti ed i loro partecipanti applicano i principi previsti nel presente allegato per le informazioni di carattere documentale, a condizione che il soggetto che riceve tali informazioni riservate, confidenziali o segrete sia informato del carattere confidenziale delle informazioni trasmesse al momento stesso della trasmissione.

C. Controllo

Ciascuna Parte si impegna a controllare l'osservanza delle disposizioni dell'accordo per quanto riguarda l'obbligo di riservatezza. Se una delle Parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di rispettare le disposizioni sull'obbligo di riservatezza contenute nei paragrafi A e B della presente sezione, ne informa immediatamente l'altra Parte. Le Parti quindi si consultano per definire le linee di condotta da seguire.

SCHEDA FINANZIARIA DELL'ATTO NORMATIVO

Settore: RST

Attività: Cooperazione scientifica e tecnologica internazionale

DENOMINAZIONE DELL'AZIONE: PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E L'UCRAINA

1. LINEA O LINEE DI BILANCIO

1.1. Linee di bilancio interessate

Le spese di viaggio dei funzionari e degli esperti comunitari connesse alla realizzazione e al controllo dell'accordo saranno imputate alle linee di bilancio specifiche dei programmi previsti dal programma quadro comunitario di RST (sottosezione B6).

2. DATI GENERALI

2.1. Metodo di calcolo del costo totale annuo dell'azione (stima)

a. Attività preparatorie, revisione delle attività di cooperazione: riunioni del Comitato misto Comunità-Ucraina per la cooperazione scientifica e tecnologica, scambio di informazioni, visite di funzionari ed esperti in Ucraina **40.000 EUR**

b. *Workshop*/riunioni scientifiche e tecniche **50.000 EUR**

TOTALE: 90.000 EUR/anno

3. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

Tipo di spesa		Nuova	Contributo EFTA	Contributo dei paesi candidati	Rubrica delle prospettive finanziarie
SNO	SD	No	Si	No	3

4. BASE GIURIDICA

Con base giuridica.

4.1. Denominazioni e riferimento

- Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto dell'articolo 170, paragrafo 2, dell'articolo 300, paragrafo 2 e dell'articolo 300, paragrafo 3.
- Decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al Quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002). [*Programma pluriennale – Codecisione (con riferimento finanziario privilegiato)*].

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1. Necessità dell'intervento comunitario

L'intervento finanziario della Comunità è indispensabile in quanto la cooperazione prevista rientra nell'attuazione dei programmi quadro, compresa la parte finanziaria: partecipazione dell'Ucraina a taluni programmi specifici e spese amministrative sostenute dalla Comunità (missioni di funzionari comunitari, organizzazione di seminari nella Comunità e in Ucraina).

5.1.1. Obiettivi perseguiti

L'obiettivo principale è dare impulso alla cooperazione tra la CE e l'Ucraina nel campo della ricerca scientifica e tecnologica RST nei settori previsti dai programmi quadro.

- l'accordo intende consentire alla Comunità e all'Ucraina di trarre reciproco vantaggio dai progressi scientifici e tecnici frutto dei rispettivi programmi di ricerca, attraverso la partecipazione della comunità scientifica e dell'industria ucraina ai progetti di ricerca comunitari e la partecipazione autonoma e senza finanziamento di organismi aventi sede nella Comunità a progetti ucraini.

- i beneficiari dell'accordo nella CE ed in Ucraina saranno le comunità scientifiche, l'industria e la popolazione in generale, grazie agli effetti diretti ed indiretti della cooperazione.

5.1.2. Durata

Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di cinque anni che termina il 31 dicembre 2002 ed è rinnovabile per periodi della medesima durata su accordo delle Parti.

5.2. Azioni previste e disposizioni di finanziamento

5.2.1. Natura delle spese

Sovvenzione al 100% (missioni in Ucraina di funzionari della Commissione e di esperti; organizzazione di *workshop*, seminari e riunioni nella Comunità europea e in Ucraina).

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1. Spese di funzionamento di natura amministrativa e tecnica comprese nella parte B (per l'intero periodo)

6.1.1. Spese di gestione della decisione (stima)

Ripartizione indicativa, importi (espressi in milioni di euro)

	2002
Stanziamenti di impegno	0,09
Stanziamenti di pagamento	0,09

7. CONTROLLO E VALUTAZIONE

7.1. Disposizioni sul controllo

L'accordo di cooperazione sarà valutato a scadenze regolari dai servizi competenti della Commissione.

La valutazione comprenderà i seguenti elementi:

- a. Raccolta di informazioni: in base ai dati relativi ai programmi specifici previsti dai programmi quadro.
- b. Valutazione globale dell'azione: alla fine di ogni anno i servizi della Commissione effettueranno una valutazione di tutte le attività di cooperazione intraprese nel quadro dell'accordo.

8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE

In ogni fase delle attività di cooperazione effettuate ai sensi del presente accordo sono previsti numerosi controlli amministrativi e finanziari, ed in particolare:

- esame ai diversi livelli delle attestazioni di spesa prima di effettuare i pagamenti (controlli di natura finanziaria, tecnica e scientifica)
- controllo a cura del servizio di audit
- controlli (incluse ispezioni in loco) condotte dal servizio di audit interno della Commissione e dalla Corte dei Conti dell'UE.